

IL DIRIGENTE

Vista la lettera in data 18 agosto 2004 - Prot. n. 8494 -, con la quale la signora Tebaldi Fedora, dipendente di ruolo avente la qualifica di "Istruttore Direttivo di Biblioteca" ha rassegnato le dimissioni dal posto anzidetto con decorrenza dal 01.08.2004;

Vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare la tabella D) di cui all'art. 59 - comma 6 - che disciplina i requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità previsti per l'accesso al trattamento di quiescenza dei lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria;

Accertato che la dipendente in questione è nata il 26 gennaio 1947 e quindi il prossimo gennaio sarà in possesso del requisito anagrafico che per l'anno 2004 è di 57 anni di età;

Dato atto che la stessa, entro il primo trimestre dell'anno 2004, sarà in possesso dell'anzianità contributiva dei 35 anni previsti dalla tabella D) sopracitata;

Visto l'art. 59 - comma 8 - della già richiamata Legge 449/97 che disciplina l'accesso al trattamento pensionistico;

Dato atto che alla dipendente in questione, come risulta dal verbale del 28.02.2001, rilasciato dalla

Commissione medica ospedaliera dell'USL di Rimini, è stato riconosciuto un grado di invalidità superiore al 74%;

Richiamato l'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che introduce particolari disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori sordomuti e per quelli a cui sia stata riconosciuta, per qualsiasi causa, un'invalidità superiore al 74%;

Vista l'Informativa INPDAP n. 75 del 27 dicembre 2001;

Vista la Circolare INPDAP n. 14 del 16 marzo 1998;

Richiamato l'art. 59 - comma 21 - della Legge di cui sopra che dispone quanto segue:

""Le domande di pensionamento di anzianità dei dipendenti della Pubblica Amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento; il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda "";

Richiamato l'art. 39 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Regioni/Enti Locali - in vigore dal 01.01.1994 al 31.12.1997, come sostituito dall'art. 7 dell'accordo integrativo 15.02.1996, con il quale vengono fissati i termini di preavviso nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

Visto che la signora Tebaldi ha rispettato i termini di preavviso di cui al citato articolo 39;

Visto l'art. 79 del vigente regolamento organico;

D E T E R M I N A

- di risolvere il rapporto di lavoro, per dimissioni volontarie, della dipendente di ruolo Tebaldi Fedora con effetto dal 1 agosto 2004;

- di dare atto che la medesima, essendo in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare dall'art. 59 - commi 6 e 8 -, ha diritto alla pensione diretta da parte dell'INPDAP, gestione ex CPDEL, con decorrenza immediata;

- di attribuire alla stessa, due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato a decorrere dalla data di riconoscimento dell'invalidità superiore al 74%;

- di prendere atto che sono stati rispettati i termini di preavviso di cui all'art. 39 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Regioni/Enti Locali, in vigore dal 01.01.1994 al 31.12.1997, come sostituito dall'art. 7 dell'accordo integrativo 15.02.1996;

- di precisare che, così come previsto dall'art. 59 - comma 21 - della Legge 449/97, la domanda della dipendente in oggetto non è stata presentata prima dei dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento;

- di individuare nella persona del Funzionario Ufficio Pensioni Fulvia Monachese, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

- di trasmettere una copia del presente provvedimento alla signora Tebaldi Fedora.
